

Trento, 25 gennaio 2018

Circolare di Studio 1/2018

Legge di bilancio 2018

Gentile Cliente,

di seguito illustriamo le novità di maggiore interesse contenute nella legge di Bilancio 2018.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A.
- La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazione canone alloggi universitari

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.
- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**.

Proroga iper ammortamento

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **incluso alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:
 - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-

fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione: dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene.

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito complessivo figli a carico

- È elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire **dal 1.01.2019**.
- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento

- Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, necessari all'apprendimento, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
- Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta **in corso al 31.12.2018**.

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** sono compensate con le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

Tassazione dei dividendi

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017).

Differimento IRI

- Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere **dal 1.01.2018**.

IVA

Fattura elettronica

- Dal 1.01.2019, fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio**.
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime superminimi"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Obblighi di conservazione elettronica

- Gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
 - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Abrogazione scheda carburanti

- **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**
- **L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.**
- **La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**
- Le disposizioni si applicano a partire **dal 1.07.2018.**

Errata applicazione aliquota Iva

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.**

Fatture elettroniche per il tax free shopping

- È posticipata dal 1.01.2018 al **1.09.2018** la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, **superiore a 155 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro**, verificano, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.03.2018**.

Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

- A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
 - a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - b) **strumenti di pagamento elettronico**;
 - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

AGEVOLAZIONI

Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

- Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)

- A decorrere **dall'anno 2018**, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura **massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

- È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta **del 65%, per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un **credito d'imposta pari al 50%** del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire **dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Entrata in vigore

- La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2018**.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.